



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

Piazza Roma, 2 – 63839 – Servigliano (FM)

ORIGINALE

ORDINANZA N. 8 DEL 12-03-2021

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DEL PARCO DELLA PACE, DEL GIARDINO "GIROLAMO LUCCISANO" E DELLA SOSPENSIONE DEL MERCATO DEL 1 E 3^A LUNEDI' DEL MESE.

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di marzo,

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;
- il recente decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, ha stabilito che:
 - all' art.1 comma 1, che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;
 - all' art.2 comma 1 che le misure suddette sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

ORDINANZA N. 8 DEL 12-03-2021



Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.

35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'articolo 1 comma 16;

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124";

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159";

- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il D.P.C.M. 02 marzo 2021 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»" avente efficacia dal 06 marzo 2021 fino al 06 aprile 2021;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot.0032850 del 12.10.2020;

Preso atto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Tenuto conto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 10.11.2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Tenuto, inoltre, conto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 27.02.2021 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Marche, Piemonte e Lombardia" (Gazz. Uff. n. 50 del 28.02.2021);

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.8 del 05 marzo 2021;

Valutato il rischio di diffusione del contagio in relazione al mercato quindicinale tenuto presente che l'area interessata dal mercato si sviluppa nel centro storico e, se pur limitata al commercio di soli generi alimentari, attrae un numero di persone tale da determinare il formarsi di code in spazi urbani ridotti;

Considerato che negli ultimi 10 giorni si è verificato un incremento esponenziale dei numeri del contagio sul territorio comunale;

Ritenendo opportuno, per quanto prima esposto, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19:

- a) vietare la fruizione del Parco della Pace e del giardino "Girolamo Luccisano" di Borgo Leopardi quali luoghi di aggregazione per le fasce più giovani della popolazione;
- b) non consentire lo svolgimento del mercato al fine di evitare assembramenti di persone;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili e urgenti in materia igienico - sanitaria;

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti che verranno presi in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus SARS-COV2/COVID-19:

- 1) la chiusura al pubblico del Parco della Pace e del giardino "Girolamo Luccisano" di Borgo Leopardi;
- 2) la sospensione del mercato quindicinale previsto nelle giornate del 1 e 3 lunedì di ogni mese.

La Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza, con l'applicazione delle relative sanzioni nei confronti dei trasgressori.

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

È comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 fino al 21 marzo 2021.

DISPONE



che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune di Servigliano e trasmessa a:

- ✓ Stazione Carabinieri di Servigliano
- ✓ Polizia Locale (sede)
- ✓ Confartigianato
- ✓ Confcommercio
- ✓ Coldiretti Ascoli-Fermo
- ✓ all'Area Vasta 4 di Fermo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso

- entro 120 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971 n. 1199;
- entro 60 gg dalla scadenza del termine della pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche di Ancona nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 104/2010.

IL SINDACO
Avv. Marco Rotoni

